

Dott. Daniele Ligotti

Dottore Commercialista e Revisore Legale
email: daniele.ligotti@coacommercialisti.it

Dott.ssa Anna Scapin

Dottore Commercialista e Revisore Legale
email: anna.scapin@coacommercialisti.it

Circolare 22.03.2019

Nomina l'organo di controllo

Il **16.03.2019** è entrato in vigore il **nuovo art. 2477 C.C.** che impone per molte micro imprese l'obbligo di nominare l'organo di controllo e di dotarsi di adeguati assetti organizzativi.

L'obbligo della nomina dell'organo di controllo **scatta fin da subito** nel caso in cui la società abbia superato, nei due esercizi precedenti (2017 e 2018) almeno uno dei 3 nuovi limiti previsti dall'art. 2477 C.C.

Inoltre la disposizione contenuta nell'art. 379, c. 3 D.Lgs. 14/2019 prevede che le società a responsabilità limitata e le società cooperative si attivino per nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, per **uniformare l'atto costitutivo e lo statuto, entro 9 mesi** dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo.

La formulazione letterale di tale disposizione normativa lascia dunque intendere che, indipendentemente dalla necessità di mettere mano all'atto costitutivo o allo statuto della Srl, **si avrà tempo per la nomina dell'organo di controllo o del revisore fino al 16.12.2019.**

Se invece la società nella quale si sono verificate le condizioni per la nomina dell'organo di controllo già dal 16.03.2019 è strutturata, sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo, per accogliere un revisore, allora la scelta più opportuna, nell'interesse di entrambe le parti in causa, può essere quella di procedere alla **nomina già in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018.**

Modifiche statutarie a parte, questi 9 mesi potrebbero essere utilizzati per adottare quelle misure e quegli assetti organizzativi che il nuovo codice della crisi impone a tutte le tipologie di società.

Ciò consentirebbe di evitare al revisore di fresca nomina di dover, fin da subito, sollevare il problema dell'assenza o carenza di quell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, che viene ora richiesto a tutte le tipologie di imprese, dal nuovo articolo 2086 C.C, anch'esso riformulato dal D.Lgs. 14/2019.

Come si può facilmente capire, sono scelte non semplici da prendere.

In ogni caso è necessario farsi consigliare dal proprio commercialista in modo da adottare nei termini opportuni, tutte gli adempimenti necessari.

Per qualsiasi cosa non esitare a contattarci.